



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 15/2021

Roma, 17/05/2021

Oggetto: ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE – NOVITA' DECRETO SOSTEGNI;

Aggiorniamo la gentile clientela sui seguenti chiarimenti offerti di recente dall' Agenzia delle Entrate e sulle evoluzioni riguardanti alcuni argomenti con le modifiche parlamentari introdotte al Decreto Sostegni inerenti il mondo degli Enti no profit che operano nel settore dello sport:

- 1) **Criteri di accesso alle misure agevolative per lo Sport dilettantistico (contributo a fondo perduto): nel calcolo del contributo vanno computati i soli ricavi rilevanti ai fini Ires;**

- 2) **Alternative ai rimborsi o ai voucher: I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere ai sottoscrittori degli abbonamenti, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.**

1) Con la circolare 5/E/2021, l'agenzia delle Entrate interviene a sciogliere i dubbi in ordine ai criteri di accesso alle misure agevolative previste con il decreto Sostegni con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

In particolare, la questione sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria mira a chiarire se, nella **determinazione del contributo a fondo perduto** previsto dal decreto Sostegni (articolo 1 Dl 41/2021), siano inclusi nel computo anche i corrispettivi derivanti dalla Asd in ragione della propria attività istituzionale. Ciò nel presupposto che queste siano operazioni strutturalmente commerciali che, tuttavia, fruiscono del regime di decommercializzazione ai fini delle imposte dirette (articolo 148, comma 3, del Tuir) e Iva (articolo 4 del Dpr 633/1972).

La risposta dell’Agenzia è negativa: nel computo rilevano i soli ricavi rilevanti ai fini Ires, non anche le entrate decommercializzate.

Facendo un esempio, possono annoverarsi nel computo i ricavi derivanti dalla gestione di un bar presso la sede dell’ente sportivo o i proventi da sponsorizzazione, mentre restano fuori le quote associative, tipiche entrate delle Asd decommercializzate.

L’indicazione dell’Agenzia richiama quanto già chiarito in altro documento di prassi ove, con riferimento alle associazioni di promozione sociale (Aps), erano state escluse dal calcolo del contributo a fondo perduto le entrate derivanti da attività decommercializzate o non conseguite nell’esercizio di attività commerciali (circolare 22/E/2020). A parere nostro quindi la disposizione dovrebbe riguardare solo le associazioni di promozione sociale.

Una conclusione quella dell’Agenzia delle Entrate in linea con la risposta del MEF all’interrogazione parlamentare dello scorso 12 maggio sul tema, che però non sembra chiarire con precisione gli elementi giuridici alla base della richiesta.

Nell’interrogazione parlamentare vengono infatti analizzate ulteriori incongruenze che sembrerebbero emergere dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo. A parere dell’interpellante e dello scrivente studio, infatti, per le sole Ssd ai fini della determinazione del quantum del contributo dovrebbe farsi riferimento a tutti i ricavi della società, mentre per il calcolo del calo del fatturato ad un parametro disomogeneo che riguarda solamente i proventi rilevanti ai fini Ires.

Considerato che l’obiettivo del decreto Sostegni è quello di ristorare gli enti per le perdite subite a fronte dell’attività istituzionale, appare quantomeno incoerente tale chiarimento fornito in questa ottica. Specie tenuto conto che il diverso trattamento riservato agli enti non commerciali può incidere sul quantum di contributo ad essi spettante o, ove sprovvisti di partita Iva, a non riceverlo proprio.

A ben vedere al di là del contenuto della misura prevista dal decreto Sostegni, nelle linee confermate dalla Agenzia delle Entrate, per le realtà associative – secondo le indicazioni della risposta all’interrogazione parlamentare, potrebbe essere opportuno pensare di includere, **ai fini del calo del fatturato**, tutte le entrate di natura corrispettiva a prescindere dal trattamento fiscale loro riservato. I ristori hanno, come detto, la finalità di “appianare” le perdite derivanti dalla sospensione delle attività.

Lo studio, sulla base di questi chiarimenti, provvederà a riformulare le domande del contribuente a fondo perduto già inviate e predisposte sulla base dei precedenti orientamenti, che risulteranno respinte.

Vi terremo aggiornati.

2) Nel testo del DL Sostegni (41/2021) approvato dal Senato il 6 maggio e trasmesso alla Camera è stato dato via libera **all'articolo 36 ter con una nuova veste del comma 4.**

Nell'articolo si legge che la sospensione determinata dalle disposizioni emergenziali connesse al Covid, **si conferma come sopravvenuta impossibilità della prestazione sportiva** in relazione ai contratti di abbonamento sottoscritti ex articolo 1463 del Codice civile.

Inoltre, è previsto che i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere ai sottoscrittori degli abbonamenti, alternativamente:

- Il Rimborso;
- Sempre un voucher di valore pari al credito vantato ma utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale;
- Lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili;

Le opzioni per i clienti dunque diventano tre. Alle prime due soluzioni si aggiunge la novità della possibilità di riconoscere a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi non fruiti, alternativamente, di realizzare le attività con modalità a distanza quando ciò risulti possibile.

Peraltro con riferimento alla tipologia dei contratti di abbonamento, la nuova disposizione **elimina la condizione che si tratti di contratti «di durata uguale o superiore a un mese», introducendo l'obbligo di adempimento anche per quelli di pochi giorni, e fino a due/tre settimane.**

Offrendo ai sodalizi sportivi più possibilità di adempimento viene sicuramente incontro alle problematiche connesse alla loro mancanza di liquidità in questo momento, ma al cliente che sia impossibilitato alla prestazione da remoto o non la ritenga percorribile (casa troppo piccola, problemi di connessione e altro), l'opzione del rimborso ovviamente resta.

Si ritiene però, lo precisa anche il testo di accompagnamento all' articolo di legge, che **l'obbligo della richiesta scritta dello stesso da parte del cliente sia venuto meno**, avendo introdotto l'alternativa di adempimento appunto online.

Si ricorda tuttavia che la normativa europea, riguardo queste casistiche, impone che la scelta tra le opzioni sia demandata unicamente al cliente.

Cordiali saluti

Marco Tomassetti **Studio Tomassetti & Partners**